

Tabella sinottica delle dell'ordinanza sulla protezione civile (compresa l'ordinanza sul servizio civile, l'ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d'informazione del servizio civile e l'ordinanza sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione del DDPS);
Apertura della procedura di consultazione

Compendio delle modifiche

Ordinanza dell'11 novembre 2020 sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11)		
Articolo	Diritto vigente	Progetto da porre in consultazione
Art. 1 cpv. 2 lett. b ^{bis}	Nuova	2 Disciplina in particolare: b ^{bis} la prestazione di servizio civile in un'organizzazione di protezione civile;
Art. 12 cpv. 1 lett. b e c	¹ Le decisioni dei medici di fiducia sono espresse nei seguenti termini: b. dispensato per motivi di salute; c. licenziato per motivi medici al momento dell'entrata in servizio;	¹ Le decisioni dei medici di fiducia sono espresse nei seguenti termini: b. dispensato per motivi di salute prima dell'entrata in servizio; c. licenziato per motivi di salute;
Capitolo 3, sezione 1: Durata Art. 17	Sezione 1: Durata Art. 17 L'obbligo di prestare servizio di protezione civile dura 14 anni.	Abrogata
Titolo prima dell'art. 25 Sezione 5	Sezione 5: Diritti e doveri dei militi	Sezione 5: Diritti e doveri delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile e servizio civile

Art. 26 cpv. 1 lett. d	Nuovo	¹ Danno diritto al soldo: d. le prestazioni di servizio civile in un'organizzazione di protezione civile.
Art. 27 cpv. 4	Nuovo	⁴ Questo articolo si applica anche alle persone che prestano servizio civile in un'organizzazione di protezione civile.
Art. 30 cpv. 5	Nuovo	⁵ Questo articolo si applica anche alle persone che prestano servizio civile in un'organizzazione di protezione civile.
Art. 31 cpv. 4	Nuovo	⁴ Questo articolo si applica anche alle persone che prestano servizio civile in un'organizzazione di protezione civile.
Rubrica e art. 32 cpv. 2	Nuovo	Attribuzione a una funzione di livello inferiore ² Questo vale anche per le persone che prestano servizio civile in un'organizzazione di protezione civile.
Titolo dopo l'art. 32 Sezione 6	Nuovo	Sezione 6: Gestione dell'effettivo
Art. 32a	Nuovo	<i>Art. 32a</i> Calcolo dell'effettivo regolamentare ¹ Per effettivo regolamentare di un Cantone s'intende il fabbisogno effettivo di militi formati e incorporati ripartiti per funzione e formazione. ² Nel determinare l'effettivo regolamentare, i Cantoni tengono conto in particolare delle loro analisi dei pericoli e dei rischi, del loro numero di abitanti, della loro struttura degli insediamenti e della loro topografia.
Art. 32b	Nuovo	<i>Art. 32b</i> Compensazione di carenze ed esuberi di effettivi ¹ I Cantoni comunicano annualmente all'UFPP entro la fine di novembre un'eventuale carenza o esubero nei loro effettivi per ciascuna funzione. ² Dopo il reclutamento, l'UFPP attribuisce i militi ai Cantoni in base allo stato dei loro effettivi. A tal fine tiene conto in particolare del luogo di domicilio dei militi nonché dei criteri regionali e linguistici. ³ Se una carenza di effettivi non può essere compensata tra i Cantoni, l'UFPP ne informa il CIVI. Quest'ultimo comunica all'UFPP le nuove ammissioni al servizio civile.

Art. 32c	Nuovo	<i>Art. 32c</i> Assegnazione di persone soggette al servizio civile e loro attribuzione a una funzione ¹ L'UFPP assegna ai Cantoni le persone soggette al servizio civile in base alla loro carenza di effettivi. A tal fine tiene conto in particolare del loro luogo di domicilio e dei criteri regionali e linguistici. ² L'UFPP contatta le persone soggette al servizio civile per una loro possibile assegnazione a un Cantone e per la loro attribuzione a una funzione. ³ Esso attribuisce loro una funzione e stabilisce il luogo e la data della formazione di base. ⁴ Esso informa il CIVI e il Cantone in merito all'attribuzione e alle coordinate stabilite al capoverso 3. ⁵ I Cantoni comunicano al CIVI a quale organo d'esecuzione sono state assegnate le persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile al termine della loro istruzione di base.
Capitolo 4	Capitolo 4: Militi adibiti all'adempimento di compiti federali <i>Art. 33</i> ¹ Secondo le loro possibilità i Cantoni mettono a disposizione dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) dei militi per l'espletamento di compiti federali. A tal fine l'UFPP può stipulare accordi di prestazioni con uno o più Cantoni. ² Gli accordi di prestazioni disciplinano in particolare l'istruzione, la tenuta dei controlli, la convocazione e la chiamata in servizio, l'equipaggiamento, la condotta e l'assunzione dei costi.	Abrogato Abrogato
Art. 35 cpv. 2	Nuovo	² Questo vale anche per le persone che prestano servizio civile in un'organizzazione di protezione civile.
Art. 40 cpv. 2	Nuovo	² Le persone che prestano servizio civile in un'organizzazione di protezione civile possono essere convocate a un servizio d'istruzione successivo all'istruzione di base o chiamate a prestare un intervento solo se hanno assolto almeno l'istruzione di base secondo l'articolo 49 LPPC.
Inserire dopo il titolo del capitolo 7	Nuovo	<i>Art. 61a</i> Obiettivi e contenuto dell'istruzione della protezione civile L'UFPP, in collaborazione con i Cantoni, definisce il piano d'insegnamento e le documentazioni del corso corrispondenti. Le competenze di base ivi definite

Art. 61a		costituiscono lo standard minimo; i rispettivi contenuti devono essere obbligatoriamente trasmessi.																																				
Art. 64a	Nuovo	<i>Art. 64a</i> Istruzione di base abbreviata per chi presta servizio di protezione civile a titolo volontario ¹ Se una persona presta servizio volontario e ha già assolto una formazione equivalente alla relativa istruzione di base, in casi motivati i Cantoni possono decidere di accorciarla. ² Sono considerate formazioni equivalenti in particolare: a. la formazione di istruttore della protezione civile; b. le formazioni militari come la scuola reclute, l'istruzione di sottoufficiale o ufficiale; c. le formazioni equivalenti presso organizzazioni partner della protezione della popolazione; d. le formazioni civili nel campo dell'aiuto psicologico d'urgenza, in particolare psicologia o assistenza spirituale.																																				
Allegato 1	<i>Allegato 1</i> (Art. 30 cpv. 2 e 3) Funzioni e gradi nella protezione civile <table> <tr> <th>Livello</th><th>Funzione</th><th>Grado</th></tr> <tr> <td rowspan="2">Comandante livello battaglione</td><td>Comandante di battaglione</td><td rowspan="2">Tenente colonnello, maggiore</td></tr> <tr> <td>Sostituto/a del comandante di battaglione</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Comandante livello compagnia</td><td>Comandante di compagnia</td><td rowspan="2">Maggiore, capitano, primo tenente</td></tr> <tr> <td>Sostituto/a del comandante di compagnia</td></tr> <tr> <td rowspan="5">Aiutante al comando (livello organo di condotta/battaglione)</td><td>Ufficiale dell'organo di condotta</td><td rowspan="5">Capitano, primo tenente, tenente</td></tr> <tr> <td>Capo aiuto alla condotta</td></tr> <tr> <td>Capo assistenza</td></tr> <tr> <td>Capo supporto tecnico</td></tr> <tr> <td>Capo logistica</td></tr> </table>	Livello	Funzione	Grado	Comandante livello battaglione	Comandante di battaglione	Tenente colonnello, maggiore	Sostituto/a del comandante di battaglione	Comandante livello compagnia	Comandante di compagnia	Maggiore, capitano, primo tenente	Sostituto/a del comandante di compagnia	Aiutante al comando (livello organo di condotta/battaglione)	Ufficiale dell'organo di condotta	Capitano, primo tenente, tenente	Capo aiuto alla condotta	Capo assistenza	Capo supporto tecnico	Capo logistica	<i>Allegato 1</i> (Art. 30 cpv. 2 e 3) Funzioni e gradi nella protezione civile <table> <tr> <th>Livello</th><th>Funzione</th><th>Grado</th></tr> <tr> <td rowspan="2">Comandante livello battaglione</td><td>Comandante di battaglione</td><td rowspan="2">Tenente colonnello, maggiore</td></tr> <tr> <td>Sostituto/a del comandante di battaglione</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Comandante livello compagnia</td><td>Comandante di compagnia</td><td rowspan="2">Maggiore, capitano, primo tenente</td></tr> <tr> <td>Sostituto/a del comandante di compagnia</td></tr> <tr> <td rowspan="5">Aiutante al comando (livello organo di condotta/battaglione)</td><td>Ufficiale dell'organo di condotta</td><td rowspan="5">Capitano, primo tenente, tenente</td></tr> <tr> <td>Capo aiuto alla condotta</td></tr> <tr> <td>Capo assistenza</td></tr> <tr> <td>Capo supporto tecnico</td></tr> <tr> <td>Capo logistica</td></tr> </table>	Livello	Funzione	Grado	Comandante livello battaglione	Comandante di battaglione	Tenente colonnello, maggiore	Sostituto/a del comandante di battaglione	Comandante livello compagnia	Comandante di compagnia	Maggiore, capitano, primo tenente	Sostituto/a del comandante di compagnia	Aiutante al comando (livello organo di condotta/battaglione)	Ufficiale dell'organo di condotta	Capitano, primo tenente, tenente	Capo aiuto alla condotta	Capo assistenza	Capo supporto tecnico	Capo logistica
Livello	Funzione	Grado																																				
Comandante livello battaglione	Comandante di battaglione	Tenente colonnello, maggiore																																				
	Sostituto/a del comandante di battaglione																																					
Comandante livello compagnia	Comandante di compagnia	Maggiore, capitano, primo tenente																																				
	Sostituto/a del comandante di compagnia																																					
Aiutante al comando (livello organo di condotta/battaglione)	Ufficiale dell'organo di condotta	Capitano, primo tenente, tenente																																				
	Capo aiuto alla condotta																																					
	Capo assistenza																																					
	Capo supporto tecnico																																					
	Capo logistica																																					
Livello	Funzione	Grado																																				
Comandante livello battaglione	Comandante di battaglione	Tenente colonnello, maggiore																																				
	Sostituto/a del comandante di battaglione																																					
Comandante livello compagnia	Comandante di compagnia	Maggiore, capitano, primo tenente																																				
	Sostituto/a del comandante di compagnia																																					
Aiutante al comando (livello organo di condotta/battaglione)	Ufficiale dell'organo di condotta	Capitano, primo tenente, tenente																																				
	Capo aiuto alla condotta																																					
	Capo assistenza																																					
	Capo supporto tecnico																																					
	Capo logistica																																					

	Capo sezione	Ufficiale aiuto alla condotta Ufficiale assistenza Ufficiale Care Ufficiale servizio sanitario Ufficiale dei pionieri Ufficiale NBC Ufficiale logistica Ufficiale protezione dei beni culturali	Primo tenente, tenente
	Sergente maggiore	Sergente maggiore	Sergente maggiore
	Furiere	Furiere	Furiere
	Capogruppo	Sottufficiale aiuto alla condotta Sottufficiale assistenza Sottufficiale Care Sottufficiale servizio sanitario Sottufficiale pionieri Sottufficiale NBC Sottufficiale cucina Sottufficiale materiale Sottufficiale infrastruttura Sottufficiale trasporti Sottufficiale protezione dei beni culturali	Sergente, caporale
	Specialista (livello truppa)	Specialista Care Specialista servizio sanitario Specialista NBC Ordinanza d'ufficio Conducente Specialista protezione dei beni culturali	Appuntato, soldato
	Capo sezione	Ufficiale aiuto alla condotta Ufficiale assistenza Ufficiale Care Ufficiale sanitario Ufficiale dei pionieri Ufficiale NBC Ufficiale logistica Ufficiale protezione dei beni culturali	Primo tenente, tenente
	Sergente maggiore	Sergente maggiore	Sergente maggiore capo
	Furiere	Furiere	Furiere
	Capogruppo	Sottufficiale aiuto alla condotta Sottufficiale assistenza Sottufficiale Care Sottufficiale sanitario Sottufficiale pionieri Sottufficiale NBC Sottufficiale cucina Sottufficiale materiale Sottufficiale infrastruttura Sottufficiale trasporti Sottufficiale protezione dei beni culturali	Sergente, caporale
	Specialista (livello truppa)	Specialista Care Specialista sanitario Specialista NBC Ordinanza d'ufficio Conducente Specialista protezione dei beni culturali	Appuntato, soldato

	Funzioni di base (livello truppa) Aiutante della condotta Addetto all'assistenza Pioniere Cuoco Sorvegliante dell'infrastruttura Sorvegliante del materiale	Appuntato, soldato, recluta	Funzioni di base (livello truppa) Aiutante della condotta Addetto all'assistenza Pioniere Cuoco Sorvegliante dell'infrastruttura Sorvegliante del materiale	Appuntato, soldato, recluta
Ordinanza sul servizio civile (OSCi; RS 824.01) dell'11 settembre 1996				
Art. 4 cpv. 4 lett. b e d	⁴ La limitazione dei lavori di sostegno amministrativo non si applica: b.¹ nel quadro di impieghi speciali e di impieghi per la prevenzione o l'aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d'emergenza o per la rigenerazione dopo simili eventi; Nuovo		⁴ La limitazione dei lavori di sostegno amministrativo non si applica: b. nel quadro di impieghi speciali e di impieghi in relazione a catastrofi o situazioni d'emergenza secondo l'articolo 7a LSC; d. nel quadro di prestazioni del servizio civile in organizzazioni di protezione civile.	
Art. 4a cpv. 4	Nuovo		⁴ Se l'istituto d'impiego è un'organizzazione di protezione civile, i capoversi 1–3 non si applicano.	
Titolo prima dell'art. 8 Sezione 3:	Sezione 3:² Programmi prioritari, impieghi speciali nonché impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d'emergenza³		Sezione 3: Programmi prioritari, impieghi speciali nonché impieghi in organizzazioni di protezione civile e in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza	
Art. 8c ^{bis}	Nuovo		<i>Art. 8c^{bis}</i> Organizzazioni di protezione civile come istituti d'impiego: diritti e obblighi (Art. 19a cpv. 3 lett. c e cpv. 4, 22 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}, 29 cpv. 1^{bis} e 41 cpv. 3 LSC) Le organizzazioni di protezione civile, che sono considerate istituti d'impiego ai sensi dell'articolo 41 capoverso 3 LSC, hanno gli stessi diritti e obblighi degli istituti	

¹ Nuovo testo giusto la cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6687).

² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5215).

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1897).

		d'impiego secondo l'articolo 42 LSC; sono fatti salvi gli articoli 19a capoverso 4, 22 capoversi 2 ^{bis} e 2 ^{ter} , 29 capoverso 1 ^{bis} e 41 capoverso 3 LSC.
Art. 8c ^{ter}	Nuovo	<i>Art. 8c^{ter}</i> Organizzazioni di protezione civile come istituti d'impiego: convocazione (Art. 22 cpv. 2^{bis}, 2^{ter} e 41 cpv. 3 LSC) ¹ Le persone che prestano servizio civile nella protezione civile sono convocate ai servizi d'istruzione dal CIVI. Questo stabilisce nella convocazione il luogo e il periodo della prestazione di servizio sulla base delle informazioni fornite dall'ufficiale di reclutamento dell'UFPP o che figurano nel preavviso di servizio dell'organizzazione di protezione civile competente. ² Una volta conclusa l'istruzione di base secondo l'articolo 49 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 20 dicembre 2019⁴ (LPPC) è conclusa, la convocazione ai servizi d'istruzione da assolvere l'anno seguente è notificata nei 14 giorni successivi alla ricezione del preavviso di servizio emesso dall'organizzazione di protezione civile competente. ³ L'organizzazione di protezione civile competente comunica alla persona che presta servizio civile i dettagli, in particolare il luogo e l'ora dell'entrata in servizio, al più tardi sei settimane prima dell'inizio del servizio d'istruzione. Dal punto di vista formale la comunicazione può corrispondere alla convocazione dei militi della protezione civile. ⁴ L'organizzazione di protezione civile competente convoca la persona soggetta al servizio civile a un intervento ai sensi dell'articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC secondo la procedura cantonale determinante e ne informa tempestivamente il CIVI. Quest'ultimo conferma in seguito per iscritto la chiamata in servizio cantonale alla persona che presta servizio civile.
Art. 8c ^{quater}	Nuovo	<i>Art. 8c^{quater}</i> Organizzazioni di protezione civile come istituti d'impiego: segnalazione di violazioni dei doveri (Art. 41 cpv. 3 e 71 cpv. 1 L) L'organizzazione di protezione civile segnala immediatamente al CIVI la persona che presta servizio civile il cui impiego deve essere interrotto a causa di una violazione dei propri doveri.
Titolo prima dell'art. 9 Sezione 4:	Sezione 4: Incidenza sul mercato del lavoro (Art. 6 cpv. 2 e 41 cpv. 2 LSC) ⁵	Sezione 4: Incidenza sul mercato del lavoro (Art. 6 cpv. 2, 7a cpv. 4 lett. b e 41 cpv. 2 LSC)

⁴ RS 520.1

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3113).

Art. 9 cpv. 2	² Il CIVI non applica l'Appendice 1 quando l'istituto d'impiego realizza un progetto concepito specialmente per l'impiego di persone che prestano servizio civile, quando l'istituto d'impiego avvia la propria attività in un ambito nel quale non esistevano ancora posti di lavoro, quando precedentemente per tale attività impiegava solo volontari o quando i periodi d'impiego sono effettuati all'estero.	² Il CIVI non applica l'appendice 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: - l'istituto d'impiego realizza un progetto concepito specialmente per l'impiego di persone che prestano servizio civile; - l'istituto d'impiego avvia un'attività in un ambito nel quale non esistevano ancora posti di lavoro; - precedentemente per tale attività impiegava solo volontari; - i periodi d'impiego si svolgono all'estero; - gli impieghi sono effettuati in organizzazioni di protezione civile secondo l'articolo 9 capoversi 2 e 3 LSC.
Rubrica nonché Art. 15 cpv. 2 ^{bis} e 3	Prolungamento del servizio civile e licenziamento posticipato (Art. 8 Abs. 2 und 11 Abs. 2^{bis} ZDG) neu ³ Sie kann die Zustimmung zur Leistung zusätzlicher Zivildiensttage nach Artikel 8 Absatz 2 ZDG jederzeit widerrufen.	Prolungamento del servizio civile e licenziamento posticipato (Art. 8 cpv. 3 e 11 cpv. 2^{bis} LSC) ^{2bis} Essa può revocare in qualsiasi momento il consenso a effettuare periodi di servizio più lunghi nell'ambito di impieghi all'estero. ³ Essa non può revocare il consenso a effettuare periodi di servizio civile più lunghi come quadro nell'ambito di impieghi in un'organizzazione di protezione civile.
Art. 18a	Nuovo	<i>Art. 18a</i> Apprezzamento dell'idoneità a prestare servizio civile in un'organizzazione di protezione civile (Art. 11 cpv. 3 lett. a e b nonché 33 LSC) ¹ Il medico di fiducia della protezione civile valuta l'idoneità all'impiego delle persone soggette al servizio civile chiamate a prestare servizio in un'organizzazione di protezione civile che: - non possono entrare in servizio per motivi di salute; - annunciano problemi di salute in occasione dell'interrogazione sanitaria d'entrata o d'uscita; - necessitano di un trattamento medico durante il servizio. ² L'apprezzamento si fonda sui risultati di visite mediche, sui certificati medici e su ulteriori rapporti rilevanti in materia. ³ Se in base alla documentazione disponibile il medico di fiducia non può decidere in merito all'idoneità a prestare servizio civile nell'organizzazione di protezione civile, l'organo responsabile del servizio convoca la persona in questione alla visita medica. ⁴ Alla persona che, per motivi di salute non è in grado di entrare in servizio per l'impiego nell'organizzazione di protezione civile, l'organo responsabile del servizio può intimare di tenersi a disposizione per la visita medica. ⁵ Le decisioni dei medici di fiducia sono espresse nei seguenti termini:

		a. abile all'impiego in un'organizzazione di protezione civile; b. dispensato per motivi di salute prima dell'entrata in servizio; c. licenziato per motivi di salute durante l'impiego. ⁶ Essi comunicano le loro decisioni al CIVI allegando i documenti e i rapporti medici rilevanti. ⁷ Se ritiene necessario un apprezzamento dell'idoneità generale all'impiego in un'organizzazione di protezione civile di una persona soggetta al servizio civile, il medico di fiducia presenta una relativa domanda al CIVI allegando i documenti e i rapporti medici rilevanti.
Art. 26a	<i>Art. 26a</i>⁶ Giornata d'introduzione del CIVI (Art. 17a LSC) ¹ Durante la giornata d'introduzione, il CIVI informa i richiedenti sulle modalità di ammissione, sui loro diritti e obblighi e sull'esecuzione del servizio civile. ² Esso può fornire altre informazioni strettamente legate al servizio civile se l'esecuzione del servizio civile lo richiede. ³ Esso invia al richiedente il titolo di trasporto per recarsi alla giornata d'introduzione e gli versa un'indennità di 9 franchi per il pranzo.	<i>Art. 26a</i> Giornata d'introduzione del CIVI (Art. 17a LSC) ¹ Durante la giornata d'introduzione, il CIVI informa i richiedenti sulle modalità di ammissione. ² Informa su altri contenuti strettamente correlati al servizio civile nonché sulla sequenza degli impieghi che devono essere prestati come servizi d'istruzione secondo l'articolo 9 capoverso 3 LSC in organizzazioni di protezione civile. ³ Consente ai richiedenti di ottenere gratuitamente un titolo di trasporto di andata e ritorno tra il domicilio e il luogo dove si tiene la giornata d'introduzione. Inoltre, versa loro un'indennità di 9 franchi per il pranzo.
Art. 27 cpv. 1	¹ Per calcolare la durata del servizio civile ordinario, il CIVI riprende i dati del sistema di gestione del personale dell'esercito relativi alla durata complessiva dei servizi d'istruzione non ancora prestati ai sensi della legislazione militare.	¹ Per calcolare la durata del servizio civile ordinario, il CIVI riprende i dati dal sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) relativi alla durata complessiva dei servizi d'istruzione non ancora prestati ai sensi della legislazione militare.
Art. 28	Art. 28 Decisione (Art. 18 LSC) Il CIVI può firmare le proprie decisioni con firme apposte da macchine.	<i>Art. 28</i> Decisione (Art. 9 cpv. 2 e 3 nonché 18 cpv. 1 LSC) ¹ Il CIVI fissa il numero di giorni di servizio civile da prestare nella decisione d'ammissione. ² In una decisione separata fissa: a. il numero di giorni di servizio civile da prestare se i dati del PISA non sono attuali al momento di prendere la decisione d'ammissione;

⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1897).

		b. l'obbligo di prestare periodi d'impiego ordinari del servizio civile in un'organizzazione di protezione civile e le date dell'istruzione di base nella protezione civile. ³ Esso emana l'obbligo di cui al capoverso 2 lettera b entro tre mesi dal momento in cui la decisione di ammissione è passata in giudicato.
Art. 31a, rubrica e cpv. 1	¹ La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d'impiego e concorda con essi i periodi d'impiego. Sono fatti salvi gli articoli 8a capoverso 2, 8b capoverso 3 e 8c capoverso 2. ⁷	Ricerca di possibilità d'impiego (Art. 19a LSC) ¹ La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d'impiego e concorda con essi i propri periodi d'impiego. Sono fatti salvi gli articoli 8a capoverso 2, 8b capoverso 3, 8c capoverso 2 e 8c^{ter}.
Art. 35 cpv. 1 e 2	¹ La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i suoi periodi d'impiego in modo tale da aver effettuato la totalità dei giorni di servizio civile ordinario, decisi secondo l'articolo 8 LSC, prima del licenziamento dal servizio civile.⁸ ² Il CIVI convoca di conseguenza la persona soggetta al servizio civile.	¹ La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i propri periodi d'impiego in modo tale da soddisfare le seguenti condizioni: a. la totalità dei giorni di servizio ordinario, disposti secondo l'articolo 8 LSC, sono prestati prima del licenziamento dal servizio civile; b. la successione di impieghi nelle organizzazioni di protezione civile secondo l'articolo 9 capoversi 2 e 3 LSC è rispettata. ² Il CIVI convoca di conseguenza la persona soggetta al servizio civile. Sono fatte salve le chiamate in servizio delle organizzazioni di protezione civile a un periodo d'impiego di servizio civile per un intervento ai sensi dell'articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC⁹).
Art. 38 cpv. 2 lett. c e d	² I periodi d'impiego seguenti possono essere più brevi: - c.¹⁰ impieghi per la prevenzione o l'aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d'emergenza o per la rigenerazione; - d.¹¹ ...	² I periodi d'impiego seguenti possono essere più brevi: c. impieghi in relazione a catastrofi e situazioni d'emergenza secondo l'articolo 7a LSC; d. gli impieghi in organizzazioni di protezione civile e altri impieghi da prestare per raggiungere l'obbligo annuale statuito nell'articolo 39a capoverso 1;

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1897).

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 151).

⁹ RS **520.1**

¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6687).

¹¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (AS **2017** 6687).

Art. 39a cpv. 5	Nuovo	⁵ L'obbligo di prestare servizio civile in organizzazioni di protezione civile sussiste anche se le condizioni previste al capoverso 4 per anticipare o recuperare una prestazione di servizio sono adempiute.
<i>Art. 40, rubrica nonché cpv. 3 e 5–7</i>	<i>Art. 40¹²</i> Convocazione (Art. 22 cpv. 1 e 3 LSC) ³ Il CIVI invia la convocazione a un corso di formazione, a un periodo d'impiego a titolo di prova o a un test attitudinale al più tardi 30 giorni prima. Per i corsi di durata superiore a cinque giorni, il termine di convocazione è di 60 giorni. ⁵ Il CIVI non convoca la persona soggetta al servizio civile a un periodo d'impiego che avrebbe luogo nei tre mesi che precedono un esame importante. Nuovo Nuovo Nuovo	<i>Art. 40</i> Convocazione (Art. 9 cpv. 2 nonché 22 cpv. 1, 2^{bis} e 3 LSC) ³ Il CIVI invia la convocazione a un corso di formazione, a un periodo d'impiego a titolo di prova o a un test attitudinale al più tardi 30 giorni prima. Per i corsi di durata superiore a cinque giorni, il termine di convocazione è di 60 giorni. La convocazione ai servizi d'istruzione nella protezione civile deve essere notificata almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio. ⁵ Il CIVI non convoca la persona soggetta al servizio civile a un periodo d'impiego che avrebbe luogo nei tre mesi che precedono un esame importante o durante una prestazione di servizio civile in un'organizzazione di protezione civile. ⁶ Esso può convocare a un impiego in un'organizzazione di protezione civile secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettere b–e LSC solo le persone che prestano servizio civile che hanno assolto l'istruzione di base secondo l'articolo 49 LPPC¹³. ⁷ Per gli impieghi in organizzazioni di protezione civile secondo l'articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC si applicano i termini di chiamata in servizio secondo la procedura cantonale.
Art. 40b cpv. 1, 1 ^{bis} , 5 e 7	¹ Il CIVI può revocare prima dell'inizio dell'impiego una convocazione emessa per un altro impiego nel servizio civile o interrompere anzitempo un impiego in corso e convocare la persona interessata, con una decisione di trasferimento, a un impiego speciale, a un impiego per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza o a un impiego per la rigenerazione. Nuovo ⁵ Il CIVI può convocare la persona soggetta al servizio civile per una data o per una durata diversa da quella decisa inizialmente. ⁷ D'intesa con la persona soggetta al servizio civile e con l'istituto d'impiego iniziale, il CIVI determina prima della fine del trasferimento se l'impiego iniziale debba essere effettuato o proseguito.	¹ Il CIVI può convocare la persona soggetta al servizio civile a uno dei seguenti impieghi che ha luogo durante un impiego del servizio civile per il quale era già stata notificata la convocazione: a. impiego speciale; b. impiego per l'aiuto in caso di catastrofe o situazione d'emergenza; c. impiego per la rigenerazione; d. impiego in un'organizzazione di protezione civile. ^{1bis} L'impiego originario viene svolto nella misura in cui i giorni di servizio non siano stati prestati nel nuovo istituto d'impiego. ⁵ e ⁷ <i>Abrogati</i>

¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (AS 2016 1897).

¹³ RU 520.1

Art. 43 cpv. 2 ^{bis}	Nuovo	2 ^{bis} Esso ordina retroattivamente l'interruzione di un impiego qualora la persona in servizio non possa portarlo a termine a causa di una convocazione a un impiego di durata superiore in un'organizzazione di protezione civile secondo l'articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC.
Art. 46 cpv. 4 lett. d	Nuovo	4 Il CIVI respinge una domanda: d. quando la persona soggetta al servizio civile è stata convocata a un impiego in un'organizzazione di protezione civile ai sensi dell'articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC di al massimo dieci giorni di servizio e non sussistono motivi secondo il capoverso 3 lettere a, b, c ed e;
Art. 53 cpv. 1 lett. e e cpv. 6	¹ Per l'adempimento del servizio civile ordinario sono computabili: e. ¹⁴ i giorni di lavoro secondo l'articolo 56 capoverso 1 lettere d ed f, sempreché la persona che presta servizio civile svolga in un siffatto giorno la propria attività per l'istituto d'impiego durante almeno cinque ore; Nuovo	¹ Per l'adempimento del servizio civile ordinario sono computabili: e. i giorni di lavoro secondo l'articolo 56 capoverso 1 lettera d, sempreché la persona che presta servizio civile svolga in un siffatto giorno la propria attività per l'istituto d'impiego durante almeno cinque ore; ⁶ I giorni di servizio prestati in un'organizzazione di protezione civile sono computati se danno diritto al soldo.
Art. 54 cpv. 4	Nuovo	⁴ I giorni in cui una persona che presta servizio civile in un'organizzazione di protezione civile è assente, del tutto o in parte, per malattia o infortunio, sono computati solo se danno diritto al soldo.
Art. 56 cpv. 3	Nuovo	³ Non sono computati i giorni di servizio prestati nell'ambito di un periodo d'impiego del servizio civile in un'organizzazione di protezione civile che non danno diritto al soldo.
Art. 72 cpv. 6	Nuovo	⁶ Non è possibile prendere giorni di vacanza durante un periodo di impiego del servizio civile in un'organizzazione di protezione civile.
Art. 75 cpv. 1 lett. a, 3 e 5	¹ La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio al CIVI, in particolare: a. il cambiamento di indirizzo del domicilio e del luogo di soggiorno;	¹ La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio al CIVI in particolare: a. qualsiasi cambiamento di indirizzo del domicilio, del luogo di soggiorno settimanale e del recapito secondo il capoverso 3;

	³ Le persone soggette al servizio civile che non sono raggiungibili per più di sei mesi all'indirizzo notificato comunicano al CIVI un recapito in Svizzera. ⁵ Il CIVI trasmette le modifiche dei dati personali al Comando Istruzione.¹⁵	³ Le persone soggette al servizio civile che prevedibilmente non saranno raggiungibili agli indirizzi notificati per più di sei mesi, comunicano immediatamente al CIVI un recapito in Svizzera. ⁵ Esso trasmette le modifiche dei dati personali all'autorità cantonale responsabile della protezione civile; questa apporta le modifiche nel PISA.
Art. 76 cpv. 1 ^{bis}	Nuovo	^{1bis} Se la convocazione concerne un impiego del servizio civile in un'organizzazione di protezione civile, essa deve allo stesso tempo informare l'ente di protezione civile competente accludendo un certificato medico.
Art. 76a	Art. 76a¹⁶ c. pregiudizio alla salute delle persone soggette al servizio civile (Art. 32 LSC) All'inizio di ogni periodo d'impiego, la persona soggetta al servizio civile notifica al CIVI qualsiasi pregiudizio alla sua salute e alla sua capacità al lavoro. Essa acclude alla notificazione un certificato medico.	Art. 76a c. pregiudizio alla salute delle persone che prestano servizio civile (Art. 11 e 32 LSC) ¹ All'inizio di ogni periodo d'impiego, la persona che presta servizio civile notifica all'istituto d'impiego e al CIVI qualsiasi pregiudizio alla sua salute, nella misura in cui potrebbe influire sulla prestazione del servizio civile, e alla sua capacità al lavoro. Essa acclude alla notificazione un certificato medico. ² Se si tratta di un impiego del servizio civile in un'organizzazione di protezione civile, la persona interessata deve informare l'ente di protezione civile competente nell'ambito dell'interrogazione sanitaria d'entrata e presentare un certificato medico.
Art. 86a cpv. 5	Nuovo	⁵ I capoversi da 1 a 4 non si applicano agli impieghi in un'organizzazione di protezione civile.
Art. 87b	Nuovo	<i>Art. 87b</i> Procedura di riconoscimento semplificata per gli impieghi nell'ambito della gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza (Art. 7a cpv. 4 LSC) ¹ La procedura di riconoscimento semplificata si applica in presenza di una decisione della Gestione federale delle risorse (ResMaB) coordinata con il CIVI di impiegare persone soggette al servizio civile per gestire una catastrofe o una situazione d'emergenza. La ResMaB decide in base a una richiesta dei Cantoni. ² Un'istituzione che, in base alla decisione presa dalla ResMaB su incarico del Cantone, intende avvalersi di persone soggette al servizio civile per gestire una catastrofe o una situazione d'emergenza, viene riconosciuta come istituto d'impiego a condizione che dalla domanda di riconoscimento emerge quanto segue. a. Ciò non pregiudica la protezione del mercato del lavoro (art. 6 cpv. 3 LSC)

¹⁵ Nuovo testo giusta l'allegato 7 cifra II 7 dell'O del 22 nov. 2017 concernente l'obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7405).

¹⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 set. 1998 (RU **1998** 2519). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5215).

		b. Il numero di persone che prestano servizio civile previste per la gestione dell'evento e i compiti che figurano nel mansionario corrispondono alle risorse assegnate dalla ResMaB. c. Le prestazioni secondo l'articolo 29 LSC a favore delle persone che prestano servizio civile nonché la loro conduzione, assistenza e sicurezza sono garantite. d. L'impiego non pone particolari requisiti all'attitudine e alla reputazione della persona soggetta al servizio civile. e. L'istituzione si impegna, in qualità di istituto d'impiego del servizio civile, a rispettare gli obblighi e i diritti previsti dalla LSC e dalle sue ordinanze d'esecuzione.
Art. 89, rubrica, nonché cpv. 2 e 2 ^{bis}	<i>Art. 89 Riconoscimento</i> (Art. 42 e 43 cpv. 1 LSC) ² Il CIVI limita la durata della decisione di riconoscimento se si tratta di impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d'emergenza o di impieghi per la rigenerazione.¹⁷ ^{2bis} Esso limita inoltre la durata della decisione di riconoscimento in caso di impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione d'emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.¹⁸	<i>Art. 89 Riconoscimento</i> (Art. 41 cpv. 3, 42 e 43 cpv. 1 LSC) ² La decisione di riconoscimento concernente le domande secondo l'articolo 87b contiene, in deroga al capoverso 1, le seguenti indicazioni: a. i compiti previsti dal mansionario; b. il numero massimo di persone che prestano servizio civile occupate simultaneamente nell'istituto d'impiego; c. un'indicazione circa l'obbligo di pagare tributi e il loro ammontare; d. la designazione dell'organo autorizzato a impartire istruzioni alla persona che presta servizio civile; e. un'indicazione sulla durata degli impieghi autorizzati. ^{2bis} <i>Abrogato.</i>
Art. 92 cpv. 1 ^{bis}	Nuovo	^{1bis} In caso d'urgenza può autorizzare istituti d'impiego già riconosciuti ad avvalersi di persone soggette al servizio civile impiegate nell'ambito della gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza anche per attività non previste dai mansionari e in deroga all'appendice 1. Esso conferma tale autorizzazione per iscritto.
Titolo dopo l'art. 92 Capitolo 8a	Nuovo	Capitolo 8a: Registrazione di organizzazioni di protezione civile e centri d'istruzione della protezione civile (Art. 41 cpv. 3 LSC)

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1897).

¹⁸ Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1897).

Art. 92a	Nuovo	I Cantoni comunicano al CIVI i dati di base delle loro organizzazioni di protezione civile e dei loro centri d'istruzione della protezione civile secondo l'allegato cifra 2.3 dell'ordinanza del 16 ottobre 2024 ¹⁹ sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d'informazione del servizio civile.
Art. 96, rubrica	Art. 96 ²⁰ Rinuncia alla riscossione di tributi (Art. 46 cpv. 1bis, 2 e 3 LSC)	<i>Art. 96</i> Rinuncia alla riscossione di tributi (Art. 46 cpv. 2 e 3 LSC)
<i>Art. 109 cpv. 2</i>	² Può sottoscrivere le proprie decisioni con firme riprodotte meccanicamente.	² <i>Abrogato</i>
<i>Art. 114 e 115</i>	Art. 114 ²¹ Disposizione transitoria relativa alla modifica del 15 ottobre 2008 ¹ Chiunque è stato ammesso al servizio civile mediante una decisione passata in giudicato e ha compiuto 26 anni prima del 1° gennaio 2009 effettua entro la fine del 2010 almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, gli restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d'età ordinario previsto all'articolo 11 LSC. ² Le convocazioni e le pianificazioni dei periodi d'impiego decise prima del 1° gennaio 2009 rimangono valide. Se una pianificazione dei periodi d'impiego non può essere attuata, occorre presentare una domanda di differimento del servizio. La pianificazione dei periodi d'impiego è valida fintantoché il differimento del servizio non è stato autorizzato. ³ Il riconoscimento di istituti d'impiego attivi nel settore dell'agricoltura è valido fino alla scadenza della durata di validità limitata della decisione di riconoscimento, dei contingenti accordati o dei mansionari.	Abrogato
Art. 115	Art. 115 ²² Disposizioni transitorie relative alla modifica del 6 marzo 2009 ¹ Gli istituti d'impiego che sono stati riconosciuti prima del 1° aprile 2009 notificano al CIVI entro il 30 giugno 2010:	Abrogato

¹⁹ RS **824.095**

²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1897).

²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1 apr. 2009 (RU **2009** 1101).

²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU **2009** 1101).

	a. quali impieghi richiedono esigenze particolari per quanto concerne la buona reputazione di una persona soggetta al servizio civile; b. quali esigenze particolari richieste alla persona che presta servizio civile dall'impiego secondo il mansionario devono essere verificate dal CIVI. ² Se nella decisione di riconoscimento di un istituto d'impiego la categoria secondo l'Appendice 2a deve essere adeguata, l'istituto d'impiego paga il tributo fissato in base alla categoria stabilita in precedenza fino al passaggio in giudicato della modifica.	
Ordinanza del 16 ottobre 2024 sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d'informazione del servizio civile		
Art. 4 lett. b e c ^{bis}	I seguenti servizi e organi possono essere collegati in linea a Ziviconnect per gli scopi sottoelencati: b. il Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile, per l'elaborazione delle domande d'ammissione al servizio civile presentate da persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare; neu	I seguenti servizi e organi possono essere collegati in linea a Ziviconnect per gli scopi sottoelencati: b. il sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile: - per l'elaborazione delle domande d'ammissione al servizio civile presentate da persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare; - per la trasmissione di dati relativi all'attitudine a prestare servizio civile nelle organizzazioni di protezione civile e all'attribuzione a una funzione. c^{bis}. le autorità cantonali e comunali responsabili della protezione civile per la trasmissione di dati secondo l'allegato 1a cifra 3 dell'ordinanza del 16 dicembre 2009²³ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS finalizzati: - all'assegnazione della persona soggetta al servizio civile a un'organizzazione di protezione civile, - alla stesura del preavviso di servizio, - alla preparazione della convocazione, - al conteggio dei giorni di servizio prestati che danno diritto al soldo. ;
Art. 5 lett. f ^{bis}	I dati sono trattati per adempiere i seguenti compiti: Nuovo	I dati sono trattati per adempiere i seguenti compiti: f^{bis}. il sostegno dei compiti della protezione civile nei Cantoni con una carenza di militi della protezione civile;

Allegato		L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
----------	--	--

<i>Allegato concernente la modifica dell'ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d'informazione del servizio civile</i>		<i>Allegato concernente la modifica dell'ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d'informazione del servizio civile (Cifra III/Allegato 2 N. 2 Allegato (Art. 3 cpv. 2)</i>
Dati in Ziviconnect Numeri 1.1.18, 1.3.1, 1.4.5, 1.6, 1.6.1– 1.6.12, 1.7, 1.7.1, 2.3 e 2.1– 2.8	Dati in Ziviconnect Nuovo 1.3.1 Inizio e termine dell'obbligo di prestare servizio civile e numero di giorni di servizio civile da prestare Nuovo	Dati in Ziviconnect <i>Numeri 1.1.18, 1.3.1, 1.4.5, 1.6, 1.6.1–1.6.12, 1.7, 1.7.1, 2.3 e 2.3.1–2.3.8</i> 1.1.18 Professione attuale 1.3.1 Inizio e termine dell'obbligo di prestare servizio civile, numero di giorni di servizio civile da prestare e obbligo di prestare servizio civile nella protezione civile 1.4.5 Capacità di svolgere servizio civile nella protezione civile 1.6 Prestazione di servizio civile nella protezione civile 1.6.1 Data dell'obbligo di prestare servizio civile nella protezione civile 1.6.2 Giorni di servizio civile da prestare e prestati nella protezione civile 1.6.3 Attribuzione a una funzione e seconda attribuzione 1.6.4 Ufficiale di reclutamento che ha effettuato l'attribuzione e sua firma 1.6.5 Formazione d'incorporazione con data dell'incorporazione 1.6.6 Istruzione di base conclusa 1.6.7 Avviso di servizio 1.6.8 Informazioni sulle entrate in servizio e i licenziamenti 1.6.9 Assunzione volontaria di una funzione di quadro 1.6.10 Nome, cognome, grado, funzione, incorporazione, indirizzi e coordinate dei comandanti responsabili della persona interessata

	Nuovo Nuovo	1.6.11 Dati di contatto dei servizi federali e cantonali responsabili della persona interessata 1.6.12 Fine dell'obbligo di prestare servizio civile nella protezione civile (4 anni prima della fine dell'assoggettamento al servizio civile) 1.7 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata) 1.7.1 Indirizzo di parenti o indirizzo in caso d'emergenza (con numero di telefono e indirizzo e-mail) 2.3. Dati delle organizzazioni di protezione civile e dei centri d'istruzione della protezione civile (art. 41 cpv. 3 LSC) 2.3.1 Nome 2.3.2 Numero di istituto d'impiego 2.3.3 Indirizzo 2.3.4 Interlocutori 2.3.5 Campo d'attività e tipo di istituzione 2.3.6 Tipo di servizio 2.3.7 Dati relativi all'ispezione 2.3.8 Gestione delle relazioni con gli istituti d'impiego
Ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS (OSIM; RS 510.911)		
Allegato 1a e 2		Gli allegati 1° e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa

<i>Allegato concernente la modifica dell'OSIM (Cifra III/Allegato 2 N. 3 Allegato 1a (Art. 4 cpv. 1, 2 e 4)</i>		<i>Allegato concernente la modifica dell'OSIM (Cifra III/Allegato 2 N. 3 Allegato 1a (Art. 4 cpv. 1, 2 e 4)</i>
Allegato concernente il N. 3	Dati del PISA Nuovo	Dati del PISA <i>Numero 3</i> 3 Dati delle persone che prestano servizio civile in un'organizzazione di protezione civile 3.1 Dati personali 3.1.1 Numero AVS* 3.1.2 Cognome(i)* 3.1.3 Nome(i)* 3.1.4 Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale)* 3.1.5 Sesso* 3.1.6 Professione appresa e professione esercitata 3.1.7 Indirizzo di domicilio* 3.1.8 Comune di domicilio* 3.1.9 Comune(i) d'origine 3.1.10 Cantone(i) d'origine 3.1.11 Lingua materna* 3.1.12 Numero(i) di telefono* 3.1.13 Indirizzo(i) e-mail* 3.1.14 Recapito postale* 3.1.15 Identità elettronica (e-ID)

		3.2 Dati di controllo 3.2.1 Congedo per l'estero 3.3 Incorporazione, grado e funzione 3.3.1 Funzione di base 3.3.2 Date dell'istruzione di base 3.3.3 Luogo dell'istruzione di base 3.3.4 Organizzazione di protezione civile / Cantone* 3.3.5 Unità / Formazione* 3.3.6 Settore specialistico* 3.3.7 Grado* 3.3.8 Funzione(i)* 3.3.9 Livello(i) di funzione* 3.3.10 Istruzione particolare nella protezione civile* 3.3.11 Conferimento di una distinzione 3.3.12 Raccomandazione per una funzione di quadro 3.3.13 Allarme 3.3.14 Equipaggiamento personale 3.3.15 Ufficiale di reclutamento responsabile dell'assegnazione e sua firma 3.4 Servizi 3.4.1 Designazione del servizio 3.4.2 Codice, numero (di riferimento) del servizio 3.4.3 Scuola 3.4.4 Tipo di servizio 3.4.5 Base legale della convocazione (art. 22 cpv. 2^{bis} o 2^{ter} LSC) 3.4.6 Data e ora dell'entrata in servizio 3.4.7 Luogo d'entrata in servizio 3.4.8 Data e ora del licenziamento
--	--	---

		3.4.9 Luogo di licenziamento 3.4.10 Differimento del servizio, congedo 3.4.11 Durata del servizio (dal ... al) 3.4.12 Mutazioni 3.4.13 Giorni di servizio 3.4.14 Giorni di servizio complessivi (cronologia di tutti i giorni di servizio finora prestati / servizi) 3.4.15 Qualificazioni 3.5 Dati sull' idoneità a esercitare una determinata funzione (rilevati previo consenso della persona interessata) 3.5.1 Licenze di condurre civili e militari 3.5.2 Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (p. es. lingue, formazione particolare) 3.5.3 Relazione per i pagamenti* 3.5.4 Indirizzo di parenti o indirizzo in caso d' emergenza con numero di telefono e indirizzo e-mail 3.6 Varia 3.6.1 Disponibilità limitata 3.6.2 Gestione elettronica dei documenti (archivio centrale PISA) 3.6.3 Dati per la selezione dei quadri (pianificazione della carriera, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti) 3.6.4 Equipaggiamento personale
--	--	--

<i>Allegato concernente la modifica dell'OSIM (Cifra III/Allegato 2 N. 3 Allegato 2 (Art. 6)</i>		<i>Allegato concernente la modifica dell'OSIM (Cifra III/Allegato 2 N. 3 Allegato 2 (Art. 6)</i>
N. 10a, 11 lett. d, 12 periodo introduttivo e lett. e	Dati del MEDISA Nuovo Nuovo Dati per l'apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile:	Dati del MEDISA <i>N. 10a, 11 lett. d, 12 frase introduttiva e lett. e</i> 10a. Corrispondenza con la persona soggetta al servizio civile: a. in merito all'idoneità a prestare servizio civile in un'organizzazione di protezione civile. 11. Corrispondenza con organi ufficiali (selezione): d. Ufficio federale del servizio civile (CIVI). 12. Dati necessari per l'apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e della loro capacità di prestare servizio civile in organizzazioni di protezione civile: e. Referti del medico di fiducia della protezione civile relativi alla capacità di prestare servizio civile in organizzazioni di protezione civile.